



Il Modello di Organizzazione e Gestione

Ex D.Lgs. 8 Giugno 2001 N.231

PARTE GENERALE

28 Maggio 2012
Rev. Aprile 2017
Rev. Dicembre 2021



INDICE:

PARTE GENERALE	1
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 N.231	3
1.1. Finalità e principi del D.Lgs. 231/01.....	3
1.2. I reati previsti dal Decreto.....	4
1.3. Le sanzioni previste nel decreto a carico dell'Ente	11
1.4. Le condotte esimenti la responsabilità amministrativa e le caratteristiche del Modello	15
1.5. Le Linee Guida di Confindustria	15
2. Il Modello di Governance di Acqua Sant'Anna S.p.a	17
2.1. Acqua Sant'Anna S.p.a.	17
2.2. Il Sistema di governance di Acqua Sant'Anna S.p.a.	19
3. Il Modello di Organizzazione e Gestione di Acqua Sant'Anna	19
3.1. Funzione del Modello di Organizzazione e Gestione di Acqua Sant'Anna	19
3.2. I destinatari del Modello.....	20
3.3. Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione	20
3.4. Attività propedeutiche alla definizione del Modello	22
4. L'Organismo di Vigilanza	25
4.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina	25
4.2. Cessazione dalla carica.....	25
4.3. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	26
4.4. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	26
4.5. Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	27
4.6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	28
5. Formazione, comunicazione e diffusione del Modello	32
5.1 La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi	3032
5.2 La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi.....	30
5.3 Informazione ai Consulenti ed ai Partner	31
5.4 Informazione agli Amministratori e Sindaci.....	31
6. Sistema Disciplinare.....	32
6.1 Violazione del Modello	32
6.2 Sanzioni nei confronti del personale dipendente	33
6.3 Sanzioni nei confronti del personale dirigente	33
6.4 Sanzioni per gli Amministratori	33
6.5 Sanzioni per i Sindaci	34
6.6 Sanzioni per collaboratori, agenti e consulenti esterni	34



1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 N.231

1.1. Finalità e principi del D.Lgs. 231/01

Il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto” o D. Lgs. 231/01”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all’Art. 11 della Legge n. 300 del 29 settembre 2000, si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Si tratta, in particolare:

- della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996;
- del protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Il Decreto, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio da:

- persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:
 - persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: d’ora innanzi, per brevità, i “Soggetti Apicali”);
 - persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (d’ora innanzi, per brevità, i “Soggetti Sottoposti”).

La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella penale della persona (fisica) che ha commesso il reato.



Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio di cui all'Art. 27 c. 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca un potenziale profilo di responsabilità dell'Ente, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, è suscettibile di operare su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'Ente.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

1.2. I reati previsti dal Decreto

In base al disposto del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** ex Articoli 24 e 25 del Decreto ed in particolare:
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316 *bis* c.p.);
 - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316 *ter* c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.);
 - truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 *bis* c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 *ter* c.p.);
 - concussione (Art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.);
 - circostanze aggravanti (Art. 319 c.p.)
 - corruzione in atti giudiziari (Art. 319 *ter* c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 *quater* c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Art. 320 c.p.)
 - istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);
 - corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.);
 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi



- delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (Art. 322 *bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (Art. 346 *bis* c.p.);
 - peculato, a condizione che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'UE (Art. 314 co. 1 c.p.);
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui, a condizione che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'UE (Art. 316 c.p.);
 - abuso d'ufficio, a condizione che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'UE (Art. 323 c.p.).
- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, introdotti dall'Articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica, così come previsti dall'Articolo 24 *bis* del Decreto, ed in particolare:
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 *ter* c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 *quater* c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 *quinquies* c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 *quater* c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 *quinquies* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 *bis* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 *ter* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 *quater* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 *quinquies* c.p.);
 - falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (Art. 491 *bis* c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 *quinquies* c.p.).
 - **Delitti di criminalità organizzata**, introdotti dall'Articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'Articolo 24-ter, ed in particolare:
 - associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);



- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'Art. 12 D.Lgs. 286/1998 (Art. 416 co. 6 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (Art. 416 *bis* c.p.);
 - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'Art. 416 *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
 - scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 *ter* c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407 co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).
- **Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, introdotti dall'Articolo 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 406, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'Articolo 25 *bis*, come modificato dall'Articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (Art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (Art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).



- **Delitti contro l'industria e il commercio**, introdotti dall'Articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'Articolo 25 *bis.1.*, ed in particolare:
 - turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia violenza (Art. 513 *bis* c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 *ter* c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (Art. 517 *quater* c.p.).

- **Reati in materia societaria** introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'Articolo 25 *ter* ed in particolare:
 - false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.);
 - fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - falso in prospetto (Art. 2623 c.c., abrogato dall'Art. 34 della Legge 262/2005 che ha introdotto l'Art. 173 *bis* D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
 - [falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624)], Articolo abrogato dal D.Lgs. n. 39/2010;
 - impedito controllo (Art. 2625 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629 *bis* c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 *bis* c.c.);



- illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
 - aggio (Art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.).
- **Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'Articolo 25 *quater*, ed in particolare:
 - associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)
 - associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 *bis* c.p.);
 - reato di assistenza agli associati (Art. 270 *ter* c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 *quater* c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 *quinquies* c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 *sexies* c.p.).
- **Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'Articolo 25 *quater.1*.
- **Delitti contro la personalità individuale** introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'Articolo 25 *quinquies*, ed in particolare:
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (Art. 600 *bis* c.p.);
 - pornografia minorile (Art. 600 *ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (Art. 600 *quater* c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 *quinquies* c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (Art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (Art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (Art. 603 *bis* c.p.);
- **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** previsti dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'Articolo 25 *sexies*, ed in particolare:
 - abuso di informazioni privilegiate, Art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. "insider trading");
 - abuso di informazioni privilegiate, Art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. "tipping");



- abuso di informazioni privilegiate, Art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. “*tuyautage*”);
- manipolazione del mercato (Art. 185 TUF).

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro** introdotti dall’Articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come previsti dall’Articolo 25 *septies* del Decreto, ed in particolare:
 - omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).

- **Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**, introdotti dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l’Articolo 25 *octies* ed, in particolare:
 - ricettazione (Art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (Art. 648 *bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 *ter* c.p.);
 - autoriciclaggio (Art. 648 *ter.1* c.p.).

- **Delitti in materia di violazione del diritto d’autore**, introdotti dall’Articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l’Articolo 25 *novies*, ed in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:
 - Art. 171 co. 1, lett. a-bis), e co. 3, L. n. 633/1941;
 - Art. 171 *bis* co. 1 e 2, L. n. 633/1941;
 - Art. 171 *ter* co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), h), L. n. 633/1941;
 - Art. 171 *ter* co. 2, lett. a), a-bis), b), c), L. n. 633/1941;
 - Art. 171 *septies*, L. n. 633/1941;
 - Art. 171 *octies*, L. n. 633/1941.

- **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**, introdotto dall’Art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l’Articolo 25 *decies*:
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 *bis* c.p.).



- **Reati ambientali**, introdotti dall'Articolo 2 co. 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'Articolo 25 *undecies*:
 - inquinamento ambientale (Art. 452 *bis* c.p.),
 - disastro ambientale (Art. 452 *quater* c.p.),
 - delitti colposi contro l'ambiente (Art. art. 452 *quinquies* c.p.),
 - delitti associati aggravati ai sensi dell'art. 452 *octies* c.p.,
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.),
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.),
 - danneggiamento di habitat (art. 733 *bis* c.p.),
 - reati di cui all'art. 137 co. 2, 3, 5, 11, 13 del D.Lgs. 152/2006, in materia di scarichi di acque reflue;
 - reati di cui all'art. 256 co. 1, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata,
 - reati di cui all'art. 257 del D.Lgs. 152/2006, in materia di bonifica di siti;
 - reati di cui all'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
 - reati di cui agli artt. 259 e 260 del D.Lgs. 152/2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
 - reati di cui all'art. 260 *bis* del D.Lgs. 152/2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
 - reati di cui all'art. 279 del D.Lgs. 152/2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
 - reati di cui agli artt. 1, 2, 3 *bis* e 6 della L. n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
 - reati di cui all'art. 3 della L. n. 549 del 23 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione, alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono;
 - reati di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.



- **Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, introdotti dall'Articolo 2 co. 1, del D.Lgs. 109/2012 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *duodecies* :
 - Art. 22 co. 12 *bis*, D.Lgs. 286/1998;
 - Art. 12 co. 3, 3 *bis*, 3 *ter*, D.Lgs. 286/1998;
 - Art. 12 co. 5, D.Lgs. 286/1998.

- **Reati di razzismo e xenofobia**, introdotti dall'Articolo 5 co. 2 della L. 167/2017 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *terdecies*:
 - Art. 3 co. 3 bis L. 654/1975. [abrogato, cfr. art. 604 *bis* c.p.].

- **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, introdotti dall'Articolo 5 co. 1 della L. 39/2019 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *quaterdecies*:
 - frode in competizioni sportive (Art. 1, L. 401/1989);
 - esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (Art. 4, L. 401/1989).

- **Reati tributari**, introdotti dall'art. 39 co. 2 del D.L. 124/2019 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *quinqüesdecies*:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co. 2 *bis*, D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.Lgs. 74/2000);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 1 e co. 2 *bis*, D.Lgs. 74/2000);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.Lgs. 74/2000);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D.Lgs. 74/2000).



Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele (Art. 4, D.Lgs. 74/2000);
 - omessa dichiarazione (Art. 5, D.Lgs. 74/2000);
 - indebita compensazione (Art. 10 *quater*, D.Lgs. 74/2000).
-
- **Reati di contrabbando**, introdotti dall'art. 5 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 75/2020 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *sexiesdecies*:
 - reati previsti dal D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973.
-
- **Reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, “Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, che vengono di seguito elencati:
 - associazione a delinquere (Articolo 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (Articolo 416 *bis* c.p.);
 - associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - favoreggiamento personale (Articolo 378 c.p.).
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 *quater* D.P.R. 43/73);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90).

1.3. Le sanzioni previste nel decreto a carico dell'Ente

Affinché si realizzi la fattispecie prevista dal D.Lgs. 231/2001 devono sussistere contemporaneamente i seguenti elementi:



- a) i soggetti collettivi coinvolti devono essere individuati tra quelli indicati nell'art. 1 del Decreto;
- b) il reato-presupposto deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) l'autore del reato-presupposto deve avere una relazione qualificata con l'ente, come previsto nell'art. 5 del D.Lgs 231/2001.

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- pecuniarie;
- interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie**, disciplinate dagli Artt. 10 - 12 del Decreto, hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Soltanto l'Ente con il suo patrimonio, o con il fondo comune, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, la quale si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

Il legislatore ha definito una modalità di applicazione della sanzione per "quote", il cui valore e numero è determinato dal Giudice. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del numero di quote per importo della quota.

L'ammontare di ciascuna quota può variare da un minimo di 258,00 € ad un massimo di 1.549,00 €, ed è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (Articoli 10 e 11, co. 2, D.Lgs. n. 231/01).

Quanto al numero delle quote, le stesse possono essere determinate in numero "*non inferiore a cento e non superiore a mille*" sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'Art. 12 del Decreto prevede una possibile riduzione della sanzione pecuniaria nei seguenti casi:

- riduzione della sanzione pecuniaria a $\frac{1}{2}$ (e comunque non superiore a 103.291,00€) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vero e proprio vantaggio, o qualora ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato sia di particolare tenuità;
- riduzione della sanzione pecuniaria da $\frac{1}{3}$ a $\frac{1}{2}$ qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- riduzione della sanzione pecuniaria da $\frac{1}{2}$ a $\frac{2}{3}$ qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal



senso, e sia stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le **sanzioni interdittive**, disciplinate dagli Artt. 13 e 17 del Decreto, sono:

- interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti¹.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (Art. 14). In deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'Art. 16 del Decreto.

L'Art. 45 del Decreto, inoltre, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive in via cautelare quando sussistano gravi indizi tali da far ritenere l'Ente responsabile per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede².

¹ Ai sensi dell'Articolo 20 del D. Lgs. n. 231/01, "si ha reiterazione quanto l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva".

² Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni. I presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, previste dall'Art. 45 del Decreto, tuttavia, ne condizionano il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'Ente (ricalcando la disposizione contenuta nell'Art. 273 c. 1 c.p.p.) La valutazione di tali indizi, riferita all'applicabilità delle misure cautelari, deve tenere conto della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'Ente, del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto e della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.



Secondo quanto previsto dal legislatore, invece, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive, invece qualora il reato sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'Articolo 17 del Decreto e, più precisamente, qualora concorrano le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La **confisca del prezzo o del profitto del reato**, prevista dell'Art. 19 del Decreto, è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente.

La sanzione ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, fatti salvi i diritti acquisiti da un soggetto terzo in buona fede.

Lo scopo della sanzione è quello di impedire che l'Ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro". In merito al significato di "profitto", considerata anche l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto. In tale ambito, l'Art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'Ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo.

La **pubblicazione della sentenza di condanna**, sancita dall'Art. 18 del Decreto, può essere disposta qualora all'Ente venga applicata una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale a cura della Cancelleria del Giudice competente.

1.4. Le condotte esimenti la responsabilità amministrativa e le caratteristiche del Modello

Il D.Lgs. 231/01, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'Ente, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali (Art. 6) sia da Soggetti Sottoposti (Art. 7).



In particolare, nel caso di reati commessi da **Soggetti Apicali**, il Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (d'ora innanzi, per brevità, il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (d'ora innanzi, per brevità, l'OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per i reati commessi da **Soggetti Sottoposti**, invece, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*. In tale ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). Occorre, tuttavia, osservare che l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*.

Secondo quanto disposto dal legislatore, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituisce, in linea generale, l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e opera da esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Decreto indica, inoltre, le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, per la prevenzione dei reati il Modello deve:

- *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire, nonché obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Il Decreto, inoltre, stabilisce che:

- il modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;



- l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Il Decreto prevede, infine, che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'Art. 6, comma 3, del Decreto. Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.5. Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che “I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

La prima Associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel marzo 2014 e da ultimo nel giugno 2021 (di seguito, anche “Linee Guida”)³, fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello.

Secondo dette Linee Guida, i passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. “mappa delle aree aziendali a rischio”);
- analisi dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'ente, attraverso la “mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti”;
- valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi, al fine di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 attraverso la descrizione documentata del sistema di

³ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 28 giugno 2004 e la “Nota del Ministero della Giustizia” del 2 aprile 2008).



controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

A supporto di ciò occorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate, su indicazione del vertice apicale, dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria con riferimento ai reati dolosi sono:

- codice Etico (o di comportamento);
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, inoltre, deve uniformarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello.

Il sistema di controllo deve altresì prevedere l'adozione dei principi etici rilevanti relativamente alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, che possono essere documentati in un codice etico o comportamentale.

Un adeguato sistema sanzionatorio deve, altresì, essere definito in relazione alla violazione dei principi etico-comportamentali e più in generale dei protocolli definiti dall'azienda.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate in data 31 marzo 2008.

2. Il Modello di Governance di Acqua Sant'Anna S.p.a

2.1. Acqua Sant'anna S.p.a.

Acqua Sant'Anna S.p.a. (di seguito, anche, Acqua Sant'Anna o la Società) nasce nel 1996 ad opera di un gruppo di imprenditori piemontesi convinti delle potenzialità di sviluppo commerciale dell'acqua che scaturisce dalle Acqua Sant'Anna.



Lo stabilimento, un'unità produttiva di circa 60.000 mq, è stato progettato e costruito con criteri tali da consentire l'inserimento nel contesto montano della Valle di Vinadio creando il minimo impatto ambientale nel rispetto delle forme e dei materiali.

Le sorgenti naturali che sgorgano ad oltre 1300 metri di altitudine, vengono incanalate in tubazioni e condotte fino allo stabilimento dove l'acqua viene stoccata in serbatoi di acciaio inox ed immediatamente imbottigliata perché conservi intatte le sue caratteristiche organolettiche.

Il Processo Produttivo aziendale è costituito dall'attività di captazione dell'acqua da sorgenti, trasporto (tramite tubazione) in azienda, imbottigliamento. Tutta le lavorazione è eseguita da linee automatizzate dove, tramite sistemi di controllo in tempo reale, si ha un monitoraggio completo e costante dell'andamento produttivo in lavorazione. Durante il ciclo, vengono effettuati vari controlli da parte degli addetti alla produzione e dei capi turno che svolgono un'azione di continua verifica sul processo, oltre ad una serie di controlli specifici sul prodotto.

Oltre alle acque, da alcuni anni è stato realizzato un comparto di linee asettiche all'interno del quale vengono realizzate le bevande tradizionali, le bevande addizionate di vitamine e minerali e gli integratori.

Durante il ciclo, vengono effettuati vari controlli da parte degli addetti alla produzione, dei capi turno e degli addetti qualità che svolgono un'azione di continua verifica sul processo, oltre ad una serie di controlli specifici sul prodotto.

Presso il laboratorio interno vengono effettuate quotidianamente le analisi chimiche e microbiologiche sul prodotto finito e su vari punti di controllo, così come indentificati nel Manuale di Autocontrollo Aziendale.

2.2. Il Sistema di governance di Acqua Sant'Anna S.p.a.

Il modello di governance della Società e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Gruppo.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, il sistema adottato prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull'amministrazione, entrambi di nomina assembleare.

Il sistema di corporate governance risulta, pertanto, attualmente così articolato:

- **Assemblea dei Soci:** è competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie riservate alla stessa dalla Legge.
- **Consiglio di Amministrazione:** la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'organo amministrativo può nominare e revocare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. L'esecuzione delle deliberazioni consiliari, comprese quelle concernenti la nomina e la revoca di procuratori, spetta al presidente ed all'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato e al presidente del Consiglio di Amministrazione, cui possono essere delegati tutti



i poteri di gestione ad eccezione di quelli che la legge riserva obbligatoriamente al Consiglio di Amministrazione e di quelli che il Consiglio abbia deliberato di riservare a se medesimo.

- **Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti.** Al Collegio Sindacale è affidato, secondo quanto previsto dalla Legge, il compito di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.



3. Il Modello di Organizzazione e Gestione di Acqua Sant'Anna

3.1. Funzione del Modello di Organizzazione e Gestione di Acqua Sant'Anna

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo la Società ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per rafforzare il Sistema di Controllo Interno nonché l'interazione tra il Sistema di Controllo Interno e i processi aziendali esistenti all'interno della Società con la disciplina e le previsioni di cui al Decreto.

In particolare, il presente Modello ha l'obiettivo di perfezionare e integrare il complesso di norme di condotta, principi, policy e procedure in essere, nonché tutti gli strumenti organizzativi e i controlli interni esistenti, anche attraverso l'attuazione di prescrizioni e norme comportamentali rispondenti alle finalità del Decreto, con lo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati in esso contemplati.

Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle aree a rischio, la costruzione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato Sistema di Controllo Interno.

Il Modello della Società si prefigge di:

- informare e rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di un reato (o anche il tentativo), effettuato a vantaggio o nell'interesse della Società, rappresenta una violazione del Modello, dei principi e delle disposizioni ivi espressi e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del reato, ma anche nei confronti della Società;
- individuare i comportamenti che sono condannati dalla Società, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, alle norme ed alle regole di condotta cui la Società intende ispirarsi e attenersi nella conduzione della propria attività aziendale;
- monitorare i settori di attività e i relativi rischi di reato, definendo l'intervento tempestivo per prevenire e impedire la commissione dei reati stessi.

Al fine di definire il Modello e prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto sono state poste in essere le seguenti attività:

- analisi circa il potenziale compimento dei reati previsti dal Decreto con riferimento alla realtà della Società;
- raccolta e analisi di informazioni rilevanti;
- organizzazione di interviste con i referenti della Società per identificare le aree a rischio, le attività sensibili, i controlli posti in essere dagli stessi;
- identificazione delle aree a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto, attraverso un'approfondita analisi delle attività svolte, delle procedure e controlli esistenti, della prassi e dei livelli autorizzativi;



- valutazione e aggiornamento del Sistema di Controllo Interno al fine di garantire l'efficacia, la coerenza, la verificabilità e documentabilità;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, OdV), al quale sono stati attribuiti i compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e conferiti poteri tali da garantirne la piena ed efficace operatività, sia in termini di autonomia che di mezzi a disposizione;
- definizione dei flussi informativi e di comunicazione nei confronti dell'OdV e da parte del medesimo organo;
- definizione e adozione, in ossequio alle prescrizioni del Decreto, di uno specifico sistema disciplinare da applicarsi in caso di violazione del Modello.

3.2. I destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso i seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone sopraindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.3. Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione

Il Modello è integrato, oltre che dai principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, dall'insieme dei processi, regole, procedure e sistemi già applicati all'interno della Società.

In particolare, ai fini del presente Modello di Organizzazione e Gestione, si richiamano espressamente e integralmente tutti gli strumenti già operanti in Acqua Sant'Anna, ivi incluse tutte le procedure e norme di comportamento adottate. Tali strumenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Il Modello della Società è costituito:

- Dalla presente Parte generale, che illustra la funzione e i principi del Modello, individua e disciplina le sue componenti essenziali ovvero l'Organismo di Vigilanza, il Codice Etico ed il Sistema Sanzionatorio, nonché l'analisi e l'identificazione dei rischi (per i processi e le attività aziendali) e la definizione e l'implementazione di un sistema di gestione e prevenzione del rischio;
- Dalle Parti Speciali, che illustrano ed approfondiscono l'analisi delle attività operative della Società per alcune categorie di reato previste dal Decreto laddove siano stati individuati profili di rischio-reato potenziali, a seguito dell'identificazione delle aree "sensibili" con indicazione dei presidi (sistema di deleghe e protocolli) atti a contenere il rischio stesso. In particolare:



- Parte Speciale A: Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/01);
- Parte Speciale B: Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del D.Lgs 231/01);
- Parte Speciale C: Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio (Artt. 25 bis e 25 bis 1 del D.Lgs. 231/01);
- Parte Speciale D: Reati Ambientali (Art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01)
- Parte Speciale E: Reati Societari e Reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio (Artt. 25ter e 25 octies D.Lgs. 231/01);
- Parte Speciale F: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01);
- Parte Speciale G: Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01);
- Parte Speciale H: Delitti tributari (Art. 25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/01).

L'obiettivo primario di ciascuna Parte Speciale è di richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare appropriate regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto e individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

Costituiscono parte integrante del Modello della Società le seguenti componenti:

- **l'Organismo di Vigilanza**, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- **il Codice Etico**, che contiene l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità della Società nei confronti dei destinatari e di chi a qualunque titolo collabori con la Società;
- **il sistema organizzativo**, perfezionato in relazione all'attribuzione delle responsabilità in coerenza con l'esercizio di poteri e funzioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, e con la previsione di idonei principi di controllo;
- **il sistema di procure e deleghe**, assegnate in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con le adeguate soglie di approvazione di spesa;
- **le procedure manuali e informatiche**, ivi inclusi il Manuale di autocontrollo HACCP e le procedure afferenti al Sistema Aziendale Integrato (insieme di procedure formalizzate che consentono all'azienda di essere in compliance con le certificazioni volontarie BRC-sicurezza alimentare, ISO 9001:2015, standard IWAY), atte a regolamentare lo svolgimento delle attività e i relativi controlli, a garantire la separazione delle funzioni e dei compiti tra coloro che svolgono attività essenziali in un processo a rischio, a salvaguardare i principi di trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività aziendale, nonché a garantire un'adeguata conoscibilità dei processi decisionali;



- **il sistema di controllo di gestione**, in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare, tramite il monitoraggio di adeguati indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato;
- **la procedura Whistleblowing, per le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01**, con il relativo modello di trasmissione;
- **il sistema disciplinare**, per la violazione delle norme del Codice Etico e delle norme definite internamente dalla Società;
- **la comunicazione e formazione** del personale sugli aspetti del Modello. **Il Codice Etico:** Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato dalla Società pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs. n. 231/2001. Il Codice Etico adottato dalla Società costituisce protocollo del Modello. Il Codice Etico si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con la Società. Esso stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato della Società, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi. L'importanza che il Codice Etico riveste per la Società e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso.

Il Modello di Organizzazione e Gestione della Società è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Acqua Sant'Anna, nella cui competenza rientrano le modifiche e integrazioni del presente Modello. Pertanto, previa deliberazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualunque momento, modificare, in tutto od in parte, il presente Modello per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad un processo di riorganizzazione della struttura aziendale.

3.4. Attività propedeutiche alla definizione del Modello

Nella costruzione del proprio Modello, la Società si è basata, oltre che sulle prescrizioni del Decreto, sulle Linee Guida di Confindustria (aggiornate al giugno 2021), redatte sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia, che contengono indicazioni specifiche e concrete per l'adozione e per l'attuazione dei modelli. Le associazioni di categoria non hanno, finora, emanato linee guida specifiche per le aziende operanti nel settore nel quale la Società svolge la propria attività.

Il Modello di Organizzazione e Gestione della Società è stato approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione di Acqua Sant'Anna in data 28 maggio 2012, in conformità a quanto previsto dal Decreto.

Successivamente è stato oggetto di un'attività di implementazione ed integrazione con la previsione di nuove Parti Speciali in conseguenza all'entrata in vigore di nuovi illeciti amministrativi per i quali la Società ha valutato l'esistenza di un rischio di commissione dei medesimi.

Contestualmente alla prima adozione del Modello di Organizzazione e Gestione il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, in conformità a quanto previsto dal Decreto.



Nei mesi precedenti l'adozione del Modello, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, che ha avuto come scopo lo svolgimento di attività di mappatura delle aree a rischio, nonché di identificazione e valutazione dei rischi e del Sistema di Controllo Interno; sulla base delle cui risultanze, la Società, ha redatto il proprio Modello.

Le attività di *risk assessment*, inclusa la mappatura delle aree a rischio, sono state effettuate sia attraverso l'analisi della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di interviste al personale della Società.

L'aggiornamento del sistema di gestione dei rischi si è articolato in alcune fasi principali:

- identificazione delle aree a rischio e delle relative attività sensibili;
- identificazione ed analisi dei controlli posti in essere e dei rischi identificati;

Come risultato di tale lavoro, è stato, inoltre, predisposto un elenco completo delle **aree a rischio**, che, relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sono state distinte in:

- *aree a rischio diretto*, vale a dire quei processi aziendali per i quali è stato ritenuto astrattamente possibile il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto e astrattamente riconducibili alle attività svolte dalla Società;
- *aree c.d. "strumentali"*, ossia quei processi attraverso i quali si gestiscono le risorse finanziarie e/o i mezzi sostitutivi necessari a supportare la commissione dei reati nelle aree "a rischio".

Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state individuate nel dettaglio le "*attività sensibili*", ossia quelle attività rispetto cui è connesso – direttamente o indirettamente – il rischio potenziale di commissione dei reati, nonché le relative Funzioni Aziendali coinvolte.

L'analisi del Sistema di Controllo Interno è stata effettuata al fine di verificare, in particolare:

- l'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- l'esistenza e l'adeguatezza di regole e procedure già in essere per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale e previsione di adeguati punti di controllo;
- il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- l'esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" in relazione al Decreto.

Con riferimento alle tipologie di reati, alla mappatura delle attività sensibili e ai processi a rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto e la gestione dei rapporti e dei processi a rischio, si rinvia alle Parti Speciali del Modello.



L'analisi e la valutazione del Sistema di Controllo Interno sono state espressamente mirate ai fini del Decreto ed è stata quindi predisposta una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi, esistenti all'interno di Acqua Sant'Anna, nel dettaglio delle singole componenti del sistema, tenendo in specifica considerazione la presenza e le caratteristiche dei controlli identificati dalle Linee Guida di Confindustria per ciascuna fattispecie di reato considerata.



4. L'Organismo di Vigilanza

4.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il numero dei membri, la durata in carica, l'autorità e i poteri, le responsabilità e i doveri dell'OdV in ossequio a quanto di seguito previsto, nonché definire i requisiti di eleggibilità per i componenti dello stesso.

Le principali Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria in ottemperanza dell'Art. 6, penultimo comma, D.Lgs. n. 231/2001, prevedono che si tratti di un Organo caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'OdV, nominato dal Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per la durata di 3 esercizi o per il minor periodo di tempo stabilito al momento della nomina, comunque non inferiore a 1 esercizio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prevedere che l'OdV resti in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato nel rispetto del periodo minimo di durata sopra previsto.

Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione indica il Presidente e stabilisce il compenso spettante ai membri dell'OdV.

L'organo dirigente, durante la formazione del budget aziendale, approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, sulla base del piano di verifiche definito, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'OdV ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è del tutto indipendente e separato dagli altri settori e organi della società: si colloca come organo dell'ente di cui fa parte, in rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione ed ha come referente ordinario l'Amministratore Delegato.

4.2. Cessazione dalla carica

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV viene ricostituito. La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte.

I membri dell'OdV che rinunciano all'incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e all'OdV stesso affinché si provveda alla loro tempestiva sostituzione.

I membri dell'OdV decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che



comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.).

I membri dell'OdV possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione, informato il Collegio Sindacale. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico di ciascun membro dell'OdV, di assenza ingiustificata a tre o più riunioni dell'OdV, di esistenza di un conflitto di interesse, di impossibilità di effettuazione delle attività di membro dell'OdV, ecc. Inoltre, l'eventuale termine del rapporto lavorativo tra il membro dell'OdV e la Società comporta normalmente la revoca dall'incarico del soggetto dimissionario. La revoca dalla carica di un membro dell'OdV può essere richiesta al Consiglio di Amministrazione dallo stesso OdV, motivando la richiesta.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca o morte di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro dell'OdV cessato dalla carica, sentito il Collegio Sindacale. I membri così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell'OdV.

4.3. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di Acqua Sant'Anna che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. Tali segnalazioni, di cui deve essere garantita la riservatezza, potranno essere trasmesse tramite posta elettronica al seguente indirizzo: odv@santanna.it; in proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza



All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello e dei protocolli esistenti a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo dirigente gli aggiornamenti necessari;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione).

In particolare, nell'espletamento dei compiti di vigilanza, l'OdV dovrà:

1. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello e i cui risultati devono essere riassunti in un'apposita relazione da produrre in sede di *reporting* agli organi deputati;
2. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
3. condurre le necessarie indagini interne onde accertare l'effettiva realizzazione di violazioni delle prescrizioni del presente Modello su segnalazione effettuata all'OdV o rilevate nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
4. verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal "Decreto" provvedendo, in caso contrario, a sollecitare aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.



4.5 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.

L'OdV svolge attività di *reporting* periodico (con cadenza annuale) nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, relazionando sull'attività svolta e sulle eventuali problematiche (con indicazione dei miglioramenti da apportare) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello.

Resta impregiudicata la tempestività delle comunicazioni come regolamentate nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, integralmente richiamato nel presente Modello, e restano altresì impregiudicate le informative su base continuativa verso l'Amministratore delegato.

Resta fermo il dovere per l'OdV, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o comunque opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in esame, di indirizzare comunicazioni agli organi sociali competenti.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere conservate dall'OdV e dagli organi di volta in volta interessati. Il Collegio Sindacale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, in base alle procedure previste, può chiedere la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

4.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In ambito aziendale dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure e tempistiche ivi contemplate, tutte le informazioni attinenti una mancata attuazione del Modello nonché:

- la variazione dell'assetto societario;
- il sistema di deleghe adottato nonché le modifiche apportate allo stesso;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le ipotesi contravvenzionali o delittuose previste dagli articoli 24 e seguenti del "Decreto", salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal "Decreto";
- acquisizione di nuove Società, unità produttive e/o sedi amministrative;



- situazioni che impongano la rielaborazione del Documento di valutazione del rischio, previste dalla legge o dal sistema di gestione aziendale;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del "Decreto";
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'OdV riceve altresì copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposta dalle competenti funzioni aziendali.



5. Formazione, comunicazione e diffusione del Modello

5.1 La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti appartenenti alla Società tramite affissione in luogo accessibile a tutti, così come previsto dall'art. 7, comma 1, l. n. 300/1970.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

L'adozione del Modello di Acqua Sant'Anna è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali Acqua Sant'Anna intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i fornitori, i partner commerciali, i collaboratori, gli agenti, i consulenti, ecc. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Acqua Sant'Anna risulta da idonea documentazione, quali, ad esempio, dichiarazioni di conoscenza del Modello di Acqua Sant'Anna o specifiche clausole contrattuali.

5.2 La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei destinatari, l'OdV promuove la periodica formazione e l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità e controllo all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani di formazione.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono differenziati in base al ruolo e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio reato diretto" ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative prevedono una parte relativa al Decreto e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle società ed esimente) e una parte specifica sul Modello di Organizzazione, e Gestione adottato dalla Società (Principi di riferimento per l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001, Parte Generale e Parti Speciali del Modello).

Della proficua partecipazione ai corsi di formazione è tenuta evidenza ed adeguata documentazione probatoria.



5.3 Informazione ai Consulenti ed ai Partner

I Consulenti ed i Partner sono informati sui contenuti del Codice Etico e del Modello secondo le modalità che la Società ritiene più idonee.

5.4 Informazione agli Amministratori e Sindaci

Il presente Modello viene consegnato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i quali si impegnano a rispettarlo.



6. Sistema Disciplinare

Acqua Sant'Anna considera rilevante il rispetto del presente Modello e le disposizioni in esso contenute. Pertanto, in ottemperanza all'art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto, la Società ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme adottate previste dal Modello, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte da Acqua Sant'Anna ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto, lede il rapporto di fiducia instaurato dai destinatari del Modello con la Società.

Ai fini dell'applicazione da parte di Acqua Sant'Anna delle sanzioni disciplinari previste, l'instaurazione di eventuali procedimenti penali e il loro esito non sono necessari, poiché le norme e le misure previste nel Modello sono adottate da Acqua Sant'Anna in piena autonomia, a prescindere dal reato che eventuali condotte possano determinare.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio di Acqua Sant'Anna.

6.1 Violazione del Modello

Costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato, a mero titolo esemplificativo:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico;
- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme e procedure di cui al presente Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra;
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- comportamenti che integrano la violazione delle misure poste a tutela del segnalante previste dal documento "Procedura per le segnalazioni previste ai sensi dell'art. 6 co. 2bis e ss. D. Lgs. 231/01 (Whistleblowing)";
- comportamenti che integrano l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni effettuate sensi del documento "Procedura per le segnalazioni previste ai sensi dell'art. 6 co. 2bis e ss. D. Lgs. 231/01 (Whistleblowing)", che si sono rivelate infondate.



Le suddette infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione;
- licenziamento.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze relative all'illecito disciplinare.

Per tutto ciò che concerne, nello specifico, la procedura di contestazione, si rimanda integralmente all'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed alla disciplina contenuta nel Contratto Collettivo di riferimento.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231. L'Organismo di Vigilanza deve altresì puntualmente indicare, nella propria relazione semestrale periodica le possibili aree di miglioramento e sviluppo del presente sistema disciplinare, soprattutto alla luce degli sviluppi della normativa in materia.

6.2 Sanzioni nei confronti del personale dipendente

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

6.3 Sanzioni nei confronti del personale dirigente

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, la Società provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee. Peraltro, nel valutare la gravità della Violazione compiuta dal personale con la qualifica di "dirigente", la Società tiene conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche e professionali del dirigente interessato con riferimento all'area operativa in cui si è verificata la Violazione, nonché dell'eventuale coinvolgimento nella Violazione, anche solo sotto il profilo della mera conoscenza dei fatti addebitati, di personale con qualifica inferiore.



6.4 Sanzioni per gli Amministratori

Nel caso in cui riscontri una Violazione del presente Modello, da parte di uno o più degli Amministratori della Società, l'OdV informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.5 Sanzioni per i Sindaci

Nel caso in cui venga commessa una Violazione del presente Modello, da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione e lo stesso Collegio Sindacale. Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno dei Sindaci, presunti autori del reato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.6 Sanzioni per collaboratori, agenti e consulenti esterni

Nel caso in cui venga commessa una Violazione del presente Modello da parte di collaboratori, agenti o consulenti esterni, la Società, a seconda della gravità della violazione: (i) richiamerà formalmente i responsabili delle condotte al rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal contratto; o (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa, ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.